Ordine dei
MEDICI-CHIRURGHI
e degli ODONTOIATRI
della Provincia di Lecce

REGOLAMENTO INTERNO

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

Via Nazario Sauro, 31 – 73100 Lecce – Tel. 0832/317152 – Fax 0832/318359
e-mail: *info@ordinemedicilecce.it* – pec: *segreteria.le@pec.omceo.it*
sito web: *www.ordinemedicilecce.it*

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LECCE

CAPO I
DELL'ORDINE PROVINCIALE

Art. 1 Definizione
L'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri è Ente di diritto pubblico, istituito con decretolegislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni. Le attribuzioni spettanti sono costituite dalla tenuta degli Albi professionali e dalla vigilanza alla conservazionedel decoro e della indipendenza dell'Ordine.

CAPO II
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 2 Elencazione
Organi istituzionali dell'Ordine:
- Consiglio direttivo;
- Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi;
- Commissione per iscritti all'Albo degli Odontoiatri;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Presidente.

CAPO III
DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 3 Composizione
L'assemblea generale è composta dagli iscritti:
- Agli Albi dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri;
- Agli elenchi speciali.

Art.4 Caratteristiche
L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria, straordinaria ed elettiva.
L'assemblea degli iscritti è pubblica.

Art. 5 Assemblea ordinaria
L'assemblea degli iscritti si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, e la relazione annuale dell'attività dell'Ordine.
Nell'assemblea ordinaria:
- il Presidente relaziona sull'attività svolta dall'Ordine durante l'anno precedente;
- il Tesoriere, a mezzo relazione scritta, che fa parte integrante del verbale, illustra il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, nella formulazione approvato dal Consiglio, e le risultanze del conto consuntivo, relativoall'esercizio finanziario precedente;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti legge la relazione dei revisori stessi, contenente valutazioni in ordine alla regolarità delle entrate, riportate nel bilancio di previsione nonché in ordine allo svolgimento dell'esercizio finanziario al relativo anno.

Dopo la lettura delle tre relazioni, il Presidente apre la discussione, ultimata la quale pone in approvazione il contoconsuntivo e il bilancio di previsione.

Art. 6 Assemblea straordinaria
L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede straordinaria:
- ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo lo ritenga

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

necessario;
- quando un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta;
- quando occorre deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 3, comma 1, lett. g) del decreto legislativo del capo provvisorio delloStato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.

Art. 7 Assemblea elettiva

L'assemblea degli iscritti è convocata per eleggere il Consiglio direttivo, la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi, la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei revisori dei Conti:
- ogni quadriennio, entro il terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.
- per l'elezione suppletiva ai sensi dell'art. 22 del decreto del presidente della repubblica 5 aprile 1950 n.221 e successive modificazioni;
- per il rinnovo degli Organi istituzionali a seguito di scioglimento di cui all'art. 4 del decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

Il Consiglio direttivo è composto da tutti i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici e daiprimi due eletti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.
Con il Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale del 16 luglio 2020, cui integralmente si rimanda, si disciplinano le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delleelezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie - in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte.
Il Regolamento è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.

Art. 8 Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inviato con lettera agli iscritti almeno 20 giorni prima della riunione a mezzo PEC e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno. Deve essere altresì indicato il giorno della seconda convocazione.
Nella lettera di convocazione deve essere riportato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, i cui atti, corredati della relativa documentazione, salvo casi di comprovata urgenza, debbono essere messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima, presso la segreteria dell'Ordine.

Art. 9 Validità assemblea ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti;in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti; la delega deve essere appostain calce all'avviso di convocazione; nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione degli organi direttivi dell'Ordine.
All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la validità.
In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta non valida, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'assemblea in seconda convocazione.

Art. 10 Presidenza assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ordine, il quale gode di poteri discrezionali per assicurare l'osservanza delle leggi e del regolamento e mantenere l'ordine.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice presidente.

L'assemblea degli iscritti, può essere presieduta dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o diimpedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

Art. 11 Verbalizzazione assemblea ordinaria e straordinaria

Il Segretario dell'Ordine assiste il Presidente nel corso dei lavori dell'assemblea, cura la conservazione delle deliberazioni prese e redige il verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.Nel verbale di assemblea sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, il numero dei voti pro e contro ogni proposta, ogni parere, ogni deliberazione.
Ciascun iscritto ha diritto di far risultare nel verbale il suo voto, la sua dichiarazione di voto, la propria posizionein ordine a specifiche questioni, nonché di chiedere eventuali opportune modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

Art. 12 Procedura e svolgimento assemblea ordinaria e straordinaria

Possono essere sottoposte a deliberazione le proposte comprese nell'ordine del giorno, i cui atti, salvo i casi di comprovata urgenza, siano stati messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima.
I presenti che intendono intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne chiedono facoltà al Presidenteche concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
Sullo stesso argomento non è ammesso prendere la parola più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomenti non trattati in precedenza, per un richiamo a disposizioni regolamentari o di legge, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti, salvo termini più brevi o più lunghi, comunque stabilitidal Presidente, in relazione al numero degli iscritti a parlare e per la specificità e particolarità dell'argomento trattato.
Possono essere presentati ordini del giorno e mozioni.

Art. 13 Votazioni assemblea ordinaria e straordinaria

Le votazioni assembleari sono: per alzata di mano, per alzata e seduta, per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti (come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 221/1950).
La votazione avviene, di norma, in forma palese per alzata di mano o per alzata e seduta, a meno che motiviparticolari, su richiesta di almeno un quarto dei presidenti, non inducano a ricorrere al voto segreto.
La richiesta di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente dichiara chiusala discussione.
La votazione a scrutinio è d'obbligo nelle votazioni riguardanti persone.
Nella votazione a scrutinio segreto, il Presidente, fa predisporre l'urna, spiega il significato e la metodologia del voto.
La votazione avviene con scheda da deporre nell'urna.
Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, assistito dai due presenti più anziani di età, i qualiassumono le funzioni di scrutatori.
Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato.
Nella votazione per alzata e seduta o per semplice alzata di mano, il Presidente invita a pronunciarsi prima i favorevoli quindi i contrari e in ultimo gli astenuti: nella proclamazione del risultato comunica il numero dei tre pronunciamenti. Se il risultato non appare chiaro, il Presidente ha facoltà di ripetere la votazione.
Ogni iscritto dispone del proprio voto e di tanti voti quante sono le deleghe. In caso di voto palese il votante ha diritto di fare la sua dichiarazione di voto e richiederne l'inserimento a verbale.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato se non per dichiarazione divoto, in caso di voto palese.
A parità di voti, se la votazione è avvenuta in forma palese, prevale quello del Presidente, se è avvenuta a scrutiniosegreto, la proposta non viene approvata.

Art. 14 Mozioni e ordini del giorno assemblea ordinaria e straordinaria

Con la mozione si può:

- proporre una diversa impostazione o procedura dei lavori;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

- effettuare richiami all'ordine del giorno, alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni di legge, allepriorità nelle votazioni;
- sollevare questioni pregiudiziali alla prosecuzione ella discussione;
- proporre il rinvio della discussione per motivate esigenze;
- promuovere deliberazioni o risoluzioni dell'assemblea.

Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Sull'accettazione o sul rigetto della discussione sulla mozione l'assemblea si pronuncia con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso in cui l'assemblea accetti la discussione la mozione viene posta in approvazione con le stesse normeprocedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le mozioni possono essere votate nel loro complesso o per parti separate.
Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di ordini del giorno relativi ad argomenti e fatti estranei all'oggetto della discussione o preclusi da precedenti deliberazioni dell'assemblea e può rifiutarsi di metterli in votazione.
Non sono ammessi ordini del giorno su questioni o argomenti sui quali si è già espressa negativamente l'Assemblea; in questo caso il Presidente, ne dichiara la inammissibilità.

Art. 15 Deliberazioni assembleari assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea non può esaminare, né deliberare su alcuna proposta o questione che sia estranea all'ordine del giorno riportato nella convocazione, salvo il caso che venga deliberato diversamente, a maggioranza assoluta.
Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta di voti: i voti di astensione si computano per determinare la maggioranza dei votanti. In caso di votazione a scrutinio segreto, si computano le schede bianche,quelle illeggibili o comunque non valide.
Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
Le deliberazioni comportanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive devono, a pena di nullità, fare espressamenzione della revoca o della modifica.

CAPO IV
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 Definizione e composizione

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante esecutore dei deliberati assembleari. E' eletto fra gli iscritti agli Albi, amaggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto. E' composto da 15 consiglieri aumentati di due consiglieri odontoiatri, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, della legge 409/85 e successive modificazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione,su convocazione del consigliere più anziano di età, si riunisce in prima seduta, per l'elezione alle cariche direttive. Qualora, nel corso del quadriennio, per cui è stato eletto, l'intero Consiglio cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro 15 giorni, a indire elezioni suppletive, secondo le norme previste per l'assemblea elettiva. I consiglieri eletti nell'elezione suppletiva restano in carica sino alla scadenza del quadriennio; nel caso cessi l'intero Consiglio, l'assemblea elettorale è convocata dal Presidente uscente. I membri del Consiglio decadono dalle sopracitate cariche, oltrechè nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento, quando: a) non prendano parte a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo; b)assumano impieghi presso Enti i quali abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Ordine. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data della relativa deliberazione.

Art. 17 Elezioni alle cariche

Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, con separate votazioni, ilPresidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Risultano eletti alle suddette cariche i consiglieri che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti dei presenti. A parità di voti si

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

procede al ballottaggio ed in caso di nuova parità viene eletto il più giovane (considerando la data di iscrizione all'Ordine). È auspicabile la rappresentanza di entrambi gli Albi ed il rispetto della parità di genere. Qualora alla prima riunione non sia presentela metà più uno dei consiglieri l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni. Lo spoglio delle schede nella votazione elettiva alle cariche direttive viene effettuato da chi presiede la riunione; il consiglierepiù giovane di età svolge le funzioni di segretario. Qualora qualcuno di essi venga a cessare dalla carica, si procedea nuova elezione tra i componenti il Consiglio per la sostituzione nella carica del membro decaduto.
A far data dalla prima applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, chi ha svolto i suddetti incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

Art. 18 Compiti
Al Consiglio direttivo spettano le seguenti attribuzioni:
1. iscrivere i professionisti nel rispettivo Albo;
2. compilazione e tenuta degli Albi e pubblicazione di un loro aggiornamento annuale, con pubblicazione sul sito,entro il mese di febbraio di ogni anno;
3. vigilare alla conservazione del decoro, della indipendenza e dell'integrità funzionale dell'Ordine ed assicurarela difesa della dignità e del decoro degli iscritti;
4. provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5. stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine:
   a) una tassa annuale;
   b) una tassa per l'iscrizione nell'Albo (coincidente con la tassa di concezione governativa);
   c) una tassa per il rilascio dei certificati, ferma restando la normativa in materia di autodichiarazione (obbligo di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni);
   d) una tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, la cui percentuale è fissata con apposita delibera;
6. prendere atto delle decisioni di competenza delle Commissioni di cui all'art. 6 della legge 409/85;
7. deliberare, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, i regolamenti interni dell'Ordine;

Art. 19 Convocazione
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione viene inviato al domicilio dei consiglieri con preavviso dialmeno cinque giorni e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza la convocazione può avvenire tramite PEC con preavviso di 48 ore. L'avviso di convocazione viene trasmesso anche ai Revisori dei Conti effettivi e supplente, i quali possono assistere alle sedute e prendere la parola,senza diritto di voto.

Art. 20 Validità e presidenza
Le riunioni del Consiglio direttivo non sono pubbliche e sono valide se interviene la metà più uno dei consiglieri. IlConsiglio è presieduto dal Presidente dell'Ordine, il quale fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicurail buon funzionamento dei lavori, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente. In caso di contemporanea assenzao impedimento il Consiglio direttivo, purchè convocato a termini di legge, è presieduto dal Consigliere più anzianodi età. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte tramite web, se particolari condizioni o normativelo rendano necessario o utile, previa valutazione del Presidente.

Art. 21 Verbali
Per ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

Il verbale deve riportare:
-il giorno, il mese e l'anno in cui la riunione è avvenuta;
-i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti;
-gli argomenti posti all'ordine del giorno;
-gli argomenti trattati e gli aspetti principali delle discussioni;
-le deliberazioni prese;
-il numero dei voti;
-il numero dei resi pro e contro, nel caso di deliberazioni e pareri;
-le dichiarazioni a verbale su specifici argomenti, quando richieste.I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Numero legale e procedura
La seduta è dichiarata aperta dal Presidente dopo aver constatato l'esistenza del numero legale, cioè la metà più unodei consiglieri e inizia con l'approvazione del verbale della riunione precedente. Se sul verbale non vi sono osservazioni,si intende approvato senza votazione; qualora questa occorra, è fatta per alzata di mano; a questa votazione partecipano solo i Consiglieri che erano presenti al Consiglio precedente di cui si approva il verbale. Sulverbale non è concessa la parola se non per proporvi rettifiche o per fatto personale. Seguono le comunicazioni delPresidente. Successivamente si passa alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. I consiglieri cheintendono intervenire, ne chiedono facoltà al Presidente, che la concede secondo l'ordine di prenotazione. Nella stessa discussione i consiglieri non possono parlare più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomentinon trattati in precedenza o per un richiamo all'ordine del giorno o a disposizioni di legge e di regolamento o per fatto personale o per dichiarazioni di voto. I richiami o mozioni all'ordine del giorno o alle disposizioni di legge odi regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali; a proposta avvenutapossono parlare solo due consiglieri contro e due a favore e la votazione relativa avviene per alzata di mano.

Art. 23 Incarichi a gruppi di lavoro
Il Consiglio può incaricare propri componenti di esaminare atti e documenti, che richiedano un particolare e approfondito studio e, quindi, riferire. Può altresì nominare esperti, al di fuori dell'ambito del Consiglio, su materieoggetto particolare indagine e studio, definendone, chiaramente, in questo caso, i compiti, il compenso normato secondo successive modificazioni ed integrazioni contenenti nuove disposizioni in materia, modalità, criteri, limitie termini in ordine di tempo. Può, per particolari questioni, costituire gruppi di lavoro di due o più membri, scelti fra i consiglieri, i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, i Revisori dei Conti e gli iscritti all'Ordine, non appartenenti al Consiglio. Il gruppo di lavoro è coordinato da un Consigliere dell'Ordineo da un Revisore allorquando non vi sia conflitto di interesse (cioè Commissioni senza portafoglio). Per i responsabili, vice-responsabili di Commissione e per i Revisori si riconosce un riscontro economico (gettone omnicomprensivo simbolico, ristoro spese personali, ecc) la cui entità – assolutamente simbolica – viene riconosciuta nella prima seduta utile del Consiglio. I gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente dell'Ordine e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.

Art. 24 Votazioni
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta.
Si procede a scrutinio segreto per deliberazioni concernenti persone o quando il Presidente o un quinto deiconsiglieri ne facciano richiesta ritenendo la questione delicata.

Art. 25 Deliberazioni
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 24 ore prima presso la

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

segreteria, corredata dalla relativa documentazione. Il Consiglio non può esaminare o deliberare proposte o questioni estraneeall'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione, salvo nel caso che venga deliberato diversamente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali la legge o il presente regolamento prevedano una diversa maggioranza.Le deliberazioni devono prevedere una 'assenza di impegno economico' oppure fare esplicito riferimento al capitolo di spesa del Bilancio di Previsione, osservando che sia soddisfatta la capienza economica.

CAPO V
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 26 Mancanze disciplinari
I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte della Commissione competente.
Il procedimento disciplinare è promosso d'Ufficio o su richiesta del prefetto o del Procuratore della Repubblica.

CAPO VI
DELLA COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

Art. 27 Composizione
La Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi è composta dai componenti Medici del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta utile verrà eletto il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; tali cariche avrannola durata di quattro anni.

Art. 28 Compiti della Commissione e del Presidente
Alla Commissione di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

1. Proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo del professionista;
2. vigilare affinchè il rapporto di cura sia sempre garantito secondo i principi costituzionali di salute ed inosservanza di tutte le disposizioni di legge e deontologiche;
3. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimentoalla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
4. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunquepossano interessare l'Ordine;
5. fissare la decorrenza della sospensione dall'Albo professionale;
6. nominare le Commissioni di studio con il compito di approfondire e riferire su specifiche materie al Consiglio stesso, secondo la Regolamentazione delle Commissioni anche temporanee, così come acquisite dal CD dell'OMCeO Lecce nel 2018, che si intende completamente assunta nel presente Regolamento;
7. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
8. dare parere, se richiesto, su pubblicità informativa sanitaria relativa alla professione;
9. concedere patrocinio per attività culturali o sociali collegate alla professione;
10. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
11. interporsi, se richiesto, nelle controversie tra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione,dando il suo parere sulle controversie;

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

12. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dall'art. 6 della legge 409/85 e di riferire al Consiglio direttivo le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

Art. 29 Verbalizzazioni

Di ogni seduta viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30 Accertamento e atti preliminari

Il Presidente di Commissione disciplinare, dopo aver verificato sommariamente le circostanze dei fatti che possonoformare oggetto di procedimento disciplinare e dopo aver sentito il sanitario, redigendo apposito verbale, qualora non decida di archiviare il procedimento stesso, riferisce alla Commissione per le conseguenti deliberazione.

Art. 31 Archiviazione o apertura procedimento disciplinare

La Commissione, udita la relazione del Presidente, delibera sull'archiviazione ovverosull'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 32 Comunicazione procedimento disciplinare

Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:

a) la menzione circostanziata degli addebiti;

b) il termine non inferiore a 20 gg. prorogabili su richiesta dell'interessato, entro il quale può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;

c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;

d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà algiudizio in sua assenza;

e) l'avvertimento che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

Art. 33 Celebrazione procedimento

Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato qualora l'abbia richiesto e il suo avvocato o consulente tecnico che dovranno limitare i loro interventi solo a questioni procedurali o tecniche.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

a) il giorno, mese e anno;
b) i nomi dei Componenti La Commissione;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonché alle autorità di altra provincia che abbiano promosso il giudizio.

Il periodo di sospensione è fissato dal Consiglio direttivo cui spetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione dellaCommissione dell'Ordine o della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati dal Presidente dell'Ordine alle autorità

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

ed enti di cui all' art. 2 del decreto del Presidentedella repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

CAPO VII
DELLA COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Art. 34 Composizione
La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è composta da cinque componenti del medesimo Albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento masono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila ai sensi dell'art. 2 (Organi), comma 2, punto b), Capo II Professioni Sanitarie della legge 3/2018.

Art. 35 Nomina Presidente
La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri nella prima riunione, dopo l'elezione, nomina tra i propricomponenti, il Presidente ed il Vicepresidente. La Commissione individua al suo interno il Segretario verbalizzante.

Art. 36 Compiti della Commissione e del Presidente
Alla Commissione di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

1. Proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo del professionista;
2. vigilare affinchè il rapporto di cura sia sempre garantito secondo i principi costituzionali di salute ed inosservanza di tutte le disposizioni di legge e deontologiche;
3. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimentoalla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
4. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunquepossano interessare l'Ordine;
5. fissare la decorrenza della sospensione dall'Albo professionale;
6. nominare le Commissioni di studio con il compito di approfondire e riferire su specifiche materie al Consiglio stesso, secondo la Regolamentazione delle Commissioni anche temporanee, così come acquisite dal CD dell'OMCeO Lecce nel 2018, che si intende completamente assunta nel presente Regolamento;
7. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
8. dare parere, se richiesto, su pubblicità informativa sanitaria relativa alla professione;
9. concedere patrocinio per attività culturali o sociali collegate alla professione;
10. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
11. interporsi, se richiesto, nelle controversie tra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione,dando il suo parere sulle controversie;
12. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dall'art. 6 della legge 409/85 e ditrasmettere al Presidente dell'Ordine le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

Art. 37 Archiviazione o apertura di procedimento disciplinare
La Commissione , udita la relazione del Presidente, delibera sull'archiviazione ovverosull'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 38 Comunicazione procedimento disciplinare
Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a 20 gg., prorogabili su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi a suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione si procederà al giudizio insua assenza;
e) l'avvertimento che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.
Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

Art. 39 Celebrazione procedimento
Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato qualora l'abbia richiesto e il suo avvocato o consulente tecnico. Le sedutedella Commissione non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese e anno;
b) i nomi dei Componenti La Commissione;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
Il Presidente della Commissione trasmette il fascicolo con il verbale e la decisione adottata dalla Commissione al Presidente dell'Ordine che sottoporrà la decisione medesima per la presa d'atto al Consiglio direttivo. La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario dell'Ordine all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonché alle Autoritàdi altra provincia che abbiano promosso il giudizio. Il periodo di sospensione è fissato dal Consiglio direttivo, cuispetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione della Commissione dell'Ordine o della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva. Il provvedimento di sospensione dell'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati al Presidente dell'Ordine alle Autorità ed enti dicui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

CAPO VIII
DEI RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE O ALLE SS.UU. CORTE CASSAZIONE

Art. 40 Costituzione
Spetta alle Commissioni, ognuna per le proprie competenze, deliberare di resistere ai ricorsi presentati dal sanitario, dal Ministro della Sanità o dal Procuratore della Repubblica avverso le decisioni delle Commissioni stesse alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o alle SS.UU. della Corte di Cassazione. Sulle motivazioni per cui le Commissioni hanno deciso di resistere avverso i ricorsi presentati dinanzi alla Commissionee sulle motivazioni per cui hanno deciso di proporre ricorso alle SS.UU. della Corte di Cassazione deciso di proporrericorso alle SS:UU. della Corte di Cassazione avverso le decisioni adottate dalla Commissione Centrale, il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri trasmette agli atti al Presidente dell'Ordine.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

CAPO IX
DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Art. 41 Compiti
Ha la rappresentanza legale dell'Ordine e la responsabilità dell'attività ordinistica, convoca e presiede le assembleedegli iscritti e il Consiglio direttivo e ne dirige lo svolgimento in conformità alle leggi vigenti e al presente regolamento. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi deliberanti dell'Ordine e svolge ogni altra funzione demandatagli da leggi e dal presente regolamento. È il Direttore responsabile dell'organo di informazione dell'Ordine.

CAPO X
DEL VICE PRESIDENTE

Art. 42 Compiti
Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

CAPO XI
DEL SEGRETARIO

Art. 43 Compiti
Sovraintende l'ufficio di segreteria ed è responsabile del suo regolare funzionamento e ne risponde al Presidente e al Consiglio direttivo. Notifica all'interessato la decisione adottata dalle Commissioni, in sede disciplinare. Autentica le copie delle deliberazioni o degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati ai sensi delle leggi n. 15/68 e 241/92. Redige i verbali delle adunanze del Consigliodirettivo e dell'assemblea degli iscritti. Gli è affidato:
-l'archivio;
-la conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli iscritti del Consiglio direttivo e delle Commissioni;
-la tenuta e la conservazione dei registri degli atti compiuti in sede conciliativa (art.3, lettera g, del decretolegislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233);
-la tenuta e la conservazione dei registri dei pareri espressi dalle Commissioni per gli iscritti agli Albi;
-la tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni adottate dalle Commissioni in sede disciplinare.

CAPO XII
DEL TESORIERE

Art. 44 Compiti
Sono in stretto rapporto con quanto previsto dalla normativa in tema di tenuta dei registri contabili.
Ha la custodia e la responsabilità del fondo in contatti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine. Provvede ai pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, tramite mandati di pagamento firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario. E' responsabile del pagamento dei mandati, irregolari o eccedenti lo stanziamento delbilancio di previsione. Tiene i seguenti registri anche tramite procedure informatizzate:

- a padre a figlio per le somme riscosse contro la quietanza, o analogo sistema, in previsione della computerizzazione delle operazioni;
- di entrata e di uscita;
- a padre a figlio dei mandati di pagamento, o sistema analogo;
- inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine. Può proporre al Consiglio direttivo

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

di deliberareche gli eventuali valori eccedenti siano utilizzati al migliore rendimento presso un Istituto di credito di accertata solidità anche tramite titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

CAPO XIII
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 45 Composizione
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel registro dei Revisori Legali e da tre membri, di cuiuno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di ordine con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni, auspicando una proporzionale rappresentanza degli Albi ed un rispetto della parità di genere.

Art. 46 Nomina del Presidente
L'Ordine dei Medici indice la selezione per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordinedei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. L'incarico è conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Lecce, sentito il parere del Collegio dei Revisori, sulla base della valutazione dei requisitistabiliti dal relativo avviso pubblico svolta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Ente. Il medesimoavviso pubblico contiene l'indicazione del compenso.
L'intero Collegio dei Revisori resta in carica per l'intera durata del mandato pari a quattro anni. La sostituzione a qualsiasi titolo del presidente nel corso del mandato viene effettuata con le stesse modalità della nomina.Il nuovo Presidente resta in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 47 Compiti
Il Collegio dei Revisori dei Conti procede collegialmente all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivoredigendo per l'assemblea degli iscritti apposita relazione. La relazione al bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, la valutazione in ordine alla attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese. La relazione a conto consuntivo deve contenere, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità di gestione. Il Collegio procede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento di tale documento. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni di Consiglio direttivo ed esercitare le loro funzioni secondo le norme contenute negli art. 2405 e segg. Del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 48 Riunioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni 3 mesi e procede all'esame della contabilità e delle scritture finanziarie e patrimoniali ed accerta la consistenza di cassa. Ai Revisori dei Conti si riconosce un riscontroeconomico di partecipazione alle riunioni la cui entità viene riconosciuta nella prima seduta utile del Consiglio.
I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, ad esaminare i documenti amministrativi-contabili relativi alla gestione finanziaria. Alle riunioni del Collegio partecipa anche il Revisore supplente che, in presenza dei dueeffettivi, non ha diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede anche a controllare l'attività dell'Amministrazione, a vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ad accertare la regolare tenuta della contabilità.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale della consulenza e della collaborazione degli ufficidell'Ordine.

Art. 49 Documentazione
Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente deve redigersi processo verbale in apposito registro sottoscritto dai componenti il Collegio che viene custodito dal Presidente del Collegio medesimo.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento

Art. 50 Convocazioni
Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso o da almeno due Revisori con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo PEC con la specificazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo a mezzo PEC con preavviso di 48 ore.

Art. 51 Decisioni
Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e di far riportare il proprio diverso avviso anche sulle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Art. 52 Comunicazioni al Presidente dell'Ordine
Gli avvisi di convocazione e copia dei processi verbali trasmessi per conoscenza, dal Presidente del Collegio al Presidente dell'Ordine. Il Presidente del Collegio dei Revisori trasmette al Presidente dell'Ordine le risultanze degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente da ciascun Revisore.

CAPO XIV
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 53 Norme generali
L'Ordine dispone di piena autonomia negoziale privata, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti. Ai lavori, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle forniture, alle locazioni e ai servizi in genere si provvede ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO XV
SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Art. 54 Regolamento e funzionamento degli Uffici dell'OMCeO di Lecce
Si fa esplicito, integrale e completo riferimento al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazionedel 4.11.2019 ed approvato da FNOMCeO.

Art. 55 Norma finale
Il presente regolamento approvato dal CD dell'OMCeO di Lecce entra in vigore dopo l'approvazione del Comitato Centrale della FNOMCeO.

Lecce, 27.07.2022

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13834/2022 del 27-07-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento